



REGOLAMENTO DEL GRUPPO TRIVENETO AIDP

Art. 1) Nell'ambito dell'Associazione Italiana per la Direzione del Personale (AIDP) è costituito - a norma dell'art. 21 dello Statuto - il Gruppo Regionale AIDP del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Art. 2) Il Gruppo ha Sede nella provincia del Presidente in carica possono essere costituite Sezioni Provinciali laddove esiste un consistente nucleo di aderenti.

Art. 3) Il Gruppo Regionale si prefigge lo scopo di realizzare l'azione dell'AIDP concretizzando nel Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia le finalità associative di cui agli art. 1 e 3 dello Statuto Nazionale.

Art. 4) Fanno parte del Gruppo Regionale: i soci ordinari, gli associati, i soci ordinari e associati junior, i soci onorari regolarmente ammessi dal Comitato Direttivo del Gruppo, residente od aventi interessi di lavoro nel Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Art. 5) Gli organi sociali del Gruppo Regionale sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente

Art. 6) L'Assemblea è composta da tutti i soci del Gruppo e si riunisce almeno una volta all'anno per:

- discutere ed approvare la relazione dell'attività sociale dell'anno precedente e l'attività di massima per l'anno successivo;
- esaminare ed approvare il bilancio annuale consuntivo;
- eleggere, alla scadenza delle cariche, il Presidente, due Vice Presidenti ed il Segretario.

L'Assemblea può eleggere un Presidente Onorario del Gruppo.

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione: quando siano presenti almeno la metà dei soci (personalmente o per delega) regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in cui si tiene l'Assemblea.
- in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei soci aventi i requisiti di cui al precedente punto presenti di persona o per delega.

Art. 7) Il Comitato Direttivo è formato da: il Presidente, i due Vice Presidenti e il Segretario, eletti a norma dell'art. 6; i responsabili delle Sezioni provinciali costituite a norma del 4° comma del presente articolo; i soci del gruppo regionale eletti Consiglieri Nazionali ai sensi dell'art. 14 dello Statuto dell'Associazione Nazionale.

Il Presidente e i Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea fra i soci ordinari, il segretario, fra i soci ordinari e gli associati; il Presidente, i Vice Presidenti e il Segretario durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo ha la funzione di programmare, stimolare e gestire le attività del Gruppo per la realizzazione delle finalità statutarie e richiamate dal precedente art. 3.

Spettano inoltre al Comitato Direttivo:

- autorizzare la costituzione di sezioni provinciali e coordinarne l'attività;
- costituire d'iniziativa o su richiesta, gruppi di lavoro incaricati o di realizzare singoli progetti o di collaborare al raggiungimento di particolari obiettivi associativi. I responsabili dei gruppi di lavoro partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo senza diritto di voto.

Art. 8) Il Presidente ha la rappresentanza del Gruppo e, congiuntamente al Segretario, la responsabilità amministrativa.

I Vice Presidenti svolgono le funzioni loro assegnate nel quadro della delega ricevuta dall'Assemblea e in coordinamento col Comitato Direttivo e sostituiscono il Presidente in caso di impedimento di questi.

Il Segretario svolge le funzioni organizzative del Gruppo e amministra gli introiti di cui al successivo art. 9.

Art. 9) Gli introiti del Gruppo sono costituiti da:

- a) quote associative regionali
- b) contributi volontari dei soci
- c) contributi dell'Associazione Nazionale
- d) proventi diversi.

Art. 10) Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio, anche per analogia, allo Statuto dell'Associazione Nazionale.